



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVOPPU 692/2024

Ordinanza. n. **5** del **02/02/2024**

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (RESTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE) DI CUI AL CER 20.03.99

L'ASSESSORE ANZIANO

(GIUSTA ASSENZA TEMPORANEA DEL SINDACO)

▪ **Premesso che:**

- questa Amministrazione Comunale gestisce il servizio di esumazione ed estumulazione e conferisce i suddetti rifiuti presso le piattaforme appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale;
- la gara per individuare una piattaforma cui conferire per il 2024 i resti di esumazione ed estumulazione è andata deserta e che pertanto non risulta possibile procedere allo smaltimento dei rifiuti di che trattasi;
- il cassone attualmente posizionato all'interno del Cimitero Comunale dove vengono allocati i resti delle operazioni (legno e zinco) risulta saturo e che non risulta più possibile conferire ulteriori rifiuti;
- il servizio di esumazione ed estumulazione non può essere più espletato;

▪ **Considerato** che il fermo del servizio provoca un grave problema igienico sanitario;

▪ **Preso atto** della nota prot. n° 10376 del 01/10/2024 a firma dell'Assessore al ramo, con la quale, in riferimento alle su elencate criticità, si dà mandato al Dirigente ad interim del 5° Settore, di predisporre, per motivi di igiene pubblica, specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti della società Formula Ambiente S.p.A., che preveda il trasporto del cassone attualmente saturo all'interno dell'Autoparco Comunale e la fornitura di un cassone vuoto ;

▪ **Ritenuto** pertanto necessario, indifferibile ed urgente, provvedere, con la massima tempestività, al fine di scongiurare il verificarsi di condizioni di igiene pubblica, ad individuare un' apposita area pubblica da utilizzare – nel rispetto della normativa vigente – a deposito temporaneo dei rifiuti di che trattasi (resti di esumazione ed estumulazione) e per il tempo strettamente necessario ad assicurare la loro gestione ordinaria nelle more di individuare apposita piattaforma;

▪ **Visto:**

- l'art.183, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce il "deposito temporaneo" come : *"il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;*

- l'art. 185-bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che così recita:

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ...omissis..;*

- l'art. 185-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che, in tema di condizioni per il deposito temporaneo, alle lettere b) e c), così dispone:

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- l'art. 185-bis, comma 3, che così recita: " *Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente*";

▪ **Ritenuto** che la situazione su esposta integra le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure volte alla tutela dell'igiene pubblica e del decoro delle strutture cimiteriali;

▪ **Constatato che:**

- sono presenti sul territorio comunale e, più precisamente, all'interno dell'autoparco comunale di Trapani, sito in via Libica 1, dei capannoni coperti, regolarmente pavimentati, da utilizzare allo scopo;

- non risulta necessaria alcuna analisi di caratterizzazione volta a definirne la eventuale pericolosità, atteso che trattasi di rifiuti non pericolosi classificabili "a vista" con il CER 20.03.99 (resti di esumazione ed estumulazione);

▪ **Visto:**

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

▪ **Ravvisata**, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra premesso e considerato:

• **Richiamati:**

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e, più in particolare, gli artt. 183, lettera bb) e 185-Bis;
- Il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 5;

ORDINA

1) Alla Società Formula Ambiente SpA, nella qualità di soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata, oltre che del C.C.R., e, per essa, il suo legale rappresentante, di provvedere al trasporto presso l'Autoparco Comunale all'interno di un capannone appositamente individuato del cassone attualmente ubicato all'interno del Cimitero Comunale contenenti resti di esumazione ed estumulazione nonché procedere alla collocazione di un nuovo cassone per il tempo strettamente necessario alla individuazione di una piattaforma da contrattualizzare e, in ogni caso, non superiore a tre mesi dalla data del deposito;

2) I rifiuti dovranno essere collocati tal quali, senza una preventiva attività di selezione e con apposizione di specifica tabella indicante il CER 20.03.99;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nei termini di legge e notificata via PEC ai seguenti soggetti:

- 1) Società Formula Ambiente Spa – Cantiere di Trapani;

Trapani, lì 02/02/2024

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
AMENTA ORAZIO**



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 02/02/2024